

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE

## Art. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento individua le norme di comportamento che gli Studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti Aldo Galli (in seguito Accademia) sono tenuti a rispettare e disciplina le sanzioni e i procedimenti disciplinari applicabili in caso di violazione.

Il Regolamento Disciplinare è valido ed efficace per tutte le sedi dell'Accademia.

Il presente Regolamento è stato redatto nell'intento di garantire e tutelare l'incolumità, la sicurezza e la tranquillità degli studenti regolarmente iscritti ai corsi Accademici, del personale docente e amministrativo, oltre che dei visitatori presenti nelle sedi dell'Accademia, nonché di garantire e salvaguardare i beni e gli spazi di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'Accademia.

Resta ferma la disciplina in tema di responsabilità civile e penale dei singoli studenti, per le azioni e i comportamenti in violazione di norme di legge.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente versione.

## Art. 2 SOGGETTI DESTINATARI DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE DEGLI SPAZI

2.1 I soggetti destinatari del presente Regolamento sono gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia.

2.2 Gli spazi dell'Accademia sono così distinti:

- a. spazi comuni (ingressi, corridoi, cortili);
- b. spazi didattici (aule, laboratori, segreterie didattiche, uffici, biblioteca esterna);
- c. spazi amministrativi (uffici, direzioni).

2.3 Gli spazi, di cui al precedente punto, fanno riferimento a tutte le sedi, presenti e future, dell'Accademia.

## I. NORME DI COMPORTAMENTO

### Art 3. Norme di accesso agli spazi

3.1 L'accesso agli spazi dell'Accademia è consentito alle persone autorizzate (studenti regolarmente iscritti ai corsi, personale docente e non docente, visitatori autorizzati) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico indicati da ogni singola sede dell'Accademia. Al di fuori di tali giorni e orari, la presenza all'interno degli spazi dell'Accademia di persone non preventivamente autorizzate, sarà considerata come un'intrusione nella proprietà, con ogni conseguenza di legge.

## Art 4. Norme generali di comportamento

4.1 Gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Accademia sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari, ivi inclusi i Regolamenti dell'Accademia, e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi dell'Accademia e nei rapporti con il personale docente, con il personale amministrativo e con gli altri studenti.

In particolare, gli studenti sono tenuti a comportarsi civilmente, educatamente e con osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto, decoro e collaborazione, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle attività didattiche e amministrative. Gli studenti non devono in alcun modo mettere in pericolo la propria o l'altrui sicurezza, e sono tenuti a rispettare il decoro, la pulizia e l'integrità degli spazi, dei beni e di ogni altro oggetto ivi presente.

4.2 È vietato introdurre all'interno degli spazi dell'Accademia:

- a. animali di ogni tipo e dimensione;
- b. armi bianche e/o armi da fuoco, anche in presenza di regolare porto d'armi;
- c. attrezzature e oggetti di ogni tipo, in particolare modo se ingombranti e/o potenzialmente pericolosi, che non siano strettamente necessari all'attività didattica e che non siano stati preventivamente autorizzati dal docente di riferimento in accordo con Accademia;
- d. materiali infiammabili e/o sostanze nocive, che non siano strettamente necessari all'attività didattica e che non siano stati preventivamente autorizzati dal docente di riferimento in accordo con Accademia.

4.3 Non è inoltre consentito:

- a. fumare nelle aule, nei laboratori e negli spazi di pertinenza dell'Accademia, ai sensi e per effetto della legge 15 gennaio 2003 n. 3.  
I trasgressori saranno allontanati e potranno essere assoggettati alle sanzioni amministrative, previste dalla citata legge;
- b. detenere o consumare sostanze stupefacenti all'interno degli spazi di pertinenza dell'Accademia;
- c. consumare sostanze alcoliche durante le lezioni e negli spazi di pertinenza dell'Accademia. Il consumo di sostanze alcoliche, conforme alle norme vigenti in Italia, è consentito esclusivamente in occasione di eventi organizzati dall'Accademia;
- d. circolare negli spazi dell'Accademia con pattini, monopattini, biciclette o qualunque mezzo a motore;
- e. depositare materiale ingombrante, specie innanzi alle uscite di emergenza;
- f. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- g. collocare sui davanzali delle finestre e/o dei sopralci qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti;
- h. gettare nei condotti di scarico materiali che possano otturare le tubazioni;
- i. manomettere l'impianto elettrico, i rilevatori di fughe gas, i presidi antincendio;

- j. asportare o introdurre mobili e/o attrezzature di qualunque tipo;
- k. procedere allo spostamento, allo smontaggio, alla modifica od ogni altro intervento sugli arredi e sulle attrezzature presenti e di proprietà dell'Accademia;
- l. eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza interpellare preventivamente l'Amministrazione;
- m. praticare sport, suonare strumenti musicali e qualunque genere di attività non strettamente legata a funzioni didattiche e amministrative, e che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Direzione o dal personale di riferimento;
- n. recare disturbo alla pubblica quiete, alle attività didattiche e istituzionali dell'Accademia;
- o. utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni, incluse quelle erogate in modalità a distanza;

## Art 5. Infrazioni

- 5.1 Saranno sottoposti a procedimento disciplinare e, eventualmente, denunciati alle autorità di pubblica sicurezza, gli studenti che abbiano violato le norme generali di comportamento di cui al precedente art. 4, o che comunque, all'interno degli spazi dell'Accademia:
- a. Causino qualunque tipo di danno a persone e a proprietà pubbliche o private.
  - b. Si appropriino, anche solo temporaneamente, di qualunque oggetto, strumento, materiale, mobile, utensile di proprietà dell'Accademia, in uso presso le aule, i laboratori o gli uffici, ovvero conservati presso il magazzino o qualunque spazio dell'Accademia, anche se incustoditi.
  - c. Imbrattino con qualunque tipo di vernice, inchiostro, pennarello, ecc..., i muri, i pavimenti, i mobili, gli infissi, le porte, ovvero le suppellettili, le strumentazioni e ogni oggetto presente negli spazi dell'Accademia.
  - d. Commettano scorrettezze durante gli esami, i quiz e/o i test copiando le risposte da altri studenti o utilizzando materiale non autorizzato.
  - e. Assistano, supportino e incoraggino qualsiasi atto di slealtà.
  - f. Pongano in essere qualsiasi atto di plagio e/o contraffazione, ovvero presentino il lavoro realizzato da altri a proprio nome, senza citazione adeguata e riconoscimento.
  - g. Commettano furto, acquistino o utilizzino il lavoro realizzato da un altro studente.
  - h. Sabotino o danneggino intenzionalmente il lavoro di altri.
  - i. Agiscano con comportamenti che violano i diritti degli altri.
  - j. Assumano comportamenti discriminatori nei confronti di nazionalità, religioni, genere, sesso, opinioni politiche, e, comunque, qualsiasi atto o comportamento che violi il rispetto e la fiducia reciproca all'interno della comunità dell'Accademia.

- k. Tentino di ottenere attenzioni o privilegi speciali, fornendo informazioni false o tendenziose.
- l. Manomettano o falsifichino i registri di classe, o qualsiasi atto e/o documento amministrativo o didattico dell'Accademia.
- m. Commettano atti di pirateria informatica, introducendosi illegalmente e/o manomettendo i sistemi informatici dell'Accademia.

## Art 6. Illecito disciplinare

- 6.1 Costituisce illecito disciplinare qualunque comportamento o fatto, che violi le norme di comportamento del presente Regolamento Disciplinare, commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno degli spazi dell'Accademia, quando:
  - a. provochi danneggiamenti a persone o a beni mobili o immobili, di cui l'Accademia è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
  - b. arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e delle sedi e all'ordinato svolgimento della vita accademica;
  - c. rilasci dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali;
  - d. arrechi pregiudizio al decoro e all'onore dell'Accademia, ai docenti, al personale, agli altri studenti o qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Accademia.
- 6.2 Non sarà preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.

## Art 7. Membri della comunità accademica

- 7.1 Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia, nonché gli studenti di altre
- 7.2 Università che frequentino l'Accademia in base ad apposite convenzioni.

## II. SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO

### Art 8. Sanzioni disciplinari

- 8.1 La violazione da parte degli studenti delle norme di comportamento, di cui al presente Regolamento, dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a. Ammonizione;
  - b. Interdizione temporanea da uno o più corsi, o dalle attività formative svolte in laboratori o in altre strutture dell'Accademia;
  - c. Esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di Diploma;

- d. Sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
  - e. Espulsione definitiva.
- 8.2 La sospensione temporanea non può superare un anno. Le sanzioni sono cumulabili.
- 8.3 Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione alla gravità del fatto e alla rilevanza delle norme violate, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenendo altresì conto degli eventuali precedenti disciplinari e dell'idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa natura.
- 8.4 L'Accademia ha la facoltà di chiedere un risarcimento per eventuali danni arrecati a persone, a strutture e attrezzature dell'Accademia o ad essa affidate e/o di sospendere o revocare eventuali Borse di Studio o altre agevolazioni economiche.

## Art 9. Competenza disciplinare

- 9.1 La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Direttore di Sede, il quale applica l'ammonizione, previa audizione dello studente.
- 9.2 L'interdizione temporanea e l'esclusione sono deliberate dal Direttore di Sede, così come la sospensione temporanea, con conseguente perdita delle sessioni d'esame, e l'espulsione definitiva dall'Accademia.
- 9.3 Il Direttore di Sede è competente nell'applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione.

## Art 10. Commissione disciplinare

- 10.1 Il Direttore di Sede nomina una Commissione Disciplinare, che ha il compito di verificare l'illecito.
- 10.2 La Commissione Disciplinare è formata da tre membri, scelti tra lo staff e i docenti dell'Accademia.
- 10.3 La Commissione può sentire testimoni, acquisire documenti e pareri di esperti e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, o che le sia stata richiesta dalle parti.
- 10.4 La Commissione, oltre allo svolgimento delle indagini, deve procedere all'audizione dello studente.
- 10.5 Se, nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione accerta fatti costituenti reato, ne dà immediata comunicazione al Direttore di Sede.

## Art 11. Accertamento dell'illecito disciplinare

- 11.1 Qualunque organo, ufficio e dipendente dell'Accademia, i docenti e lo staff, sono tenuti a dare immediata informazione scritta, di ogni fatto che possa configurare

illecito disciplinare al Coordinamento Didattico o alla Segreteria Didattica, i quali la inoltrano al Direttore di Sede.

- 11.21 Il Direttore di Sede, ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare, se non ritiene di archivarla, la trasmette alla Commissione Disciplinare di cui al precedente art. 10, con l'indicazione del tempo entro il quale essa deve concludere i lavori.
- 11.3 Nel caso in cui risultino fatti integranti notizie di reato, il Direttore di Sede ne dà immediata notizia alla competente Procura della Repubblica.
- 11.4 La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.
- 11.5 In attesa che la Commissione Disciplinare termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Direttore di Sede, anche su proposta del Coordinamento del Corso a cui appartiene lo studente, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
- 11.6 La misura cautelare è registrata nella carriera scolastica dello studente.

## Art 12. Attività della commissione disciplinare

- 12.1 Entro il termine assegnato dal Direttore di Sede, la Commissione Disciplinare può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia dell'illecito disciplinare.
- 12.2 La Commissione Disciplinare ha il dovere di convocare lo studente per l'audizione.
- 12.3 Delle attività della Commissione Disciplinare è redatto verbale in forma riassuntiva.

## Art 13. Diritti dello studente

- 13.1 Prima dell'audizione, e, comunque, nel più breve tempo possibile, la Commissione Disciplinare invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
- 13.2 L'avviso rende altresì noto allo studente che è sua facoltà:
  - a. presentarsi dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
  - b. farsi assistere da persona di sua fiducia;
  - c. presentare memorie difensive ed eventuali documenti e richiedere alla Commissione eventuali prove da assumere.
- 13.3 Lo studente ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
- 13.4 Tra la data di ricezione dell'invito e la data di presentazione dello studente dinanzi alla Commissione, non possono decorrere meno di dieci giorni.
- 13.5 All'esito delle indagini, la Commissione Disciplinare presenta al Direttore di Sede una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta di sanzione. La proposta non ha carattere vincolante.

13.6 Il Direttore di Sede, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, adotta i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

## Art 14. Applicazione delle sanzioni

14.1 Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Direttore di Sede vi procede personalmente o delegando la Commissione Disciplinare.

14.2 Il Direttore di Sede, qualora ritenga di applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell'Accademia, oppure l'esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni, oppure da una o più sessioni degli esami di Diploma:

- a. inoltra al Coordinatore del Corso e al Consiglio Accademico la proposta, corredata dalla deliberazione della Commissione Disciplinare;
- b. il Consiglio Accademico delibera, sentito lo studente, la durata dell'interdizione e gli esami ai quali l'interdizione si riferisce;
- c. il Direttore di Sede approva e applica la sanzione;
- d. quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi dipartimenti, l'applicazione della sanzione è eseguita dalla Direzione di Sede, sentiti i coordinatori di ciascun corso.

14.3 Il Direttore di Sede, qualora ritenga di applicare la sospensione temporanea dall'Accademia con conseguente perdita delle sessioni d'esame o l'espulsione dall'Accademia:

- trasmette la sua proposta al Coordinatore del Corso e al Consiglio Accademico;
- il Coordinatore del Corso e il Consiglio Accademico invitano lo Studente a presentarsi per essere ascoltato;
- un componente della Commissione Disciplinare riferisce sulle indagini effettuate. Se lo studente ha chiesto di essere ascoltato prima della convocazione, la relazione della Commissione Disciplinare deve essere svolta prima della sua audizione e, se necessario, letta alla sua presenza;
- la Direzione di Sede delibera le sanzioni proposte e votate a maggioranza dal Consiglio Accademico.

## Art 15. Impugnazione delle sanzioni

15.1 Lo studente può proporre ricorso alla Direzione di Sede contro la determinazione deliberata.

15.2 Il ricorso si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Direttore di Sede. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.

15.3 Il Direttore di Sede decide entro trenta giorni.

## Art 16. Adempimenti esecutivi

- 16.1 Il Direttore di Sede cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
- 16.2 Le sanzioni, incluse le ammonizioni, sono comunicate allo studente in forma scritta con raccomandata a mano, oppure con ricevuta di ritorno.
- 16.3 Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Direttore di Sede, sono registrate e trascritte nella carriera scolastica dello studente.
- 16.4 Delle sanzioni irrogate a studenti di altre Università, temporaneamente ospiti in Accademia, sono informate le Università di rispettiva appartenenza.
- 16.5 Le sanzioni disciplinari irrogate sono efficaci in tutte le sedi dell'Accademia.

## Art 17. Videosorveglianza

- 17.1 Al fine di garantire la sicurezza e l'uso corretto delle strutture e delle attrezzature a disposizione, le aree della scuola possono essere dotate di videosorveglianza.

## Art 18. Disposizioni finali

- 18.1 L'Accademia si riserva la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e variazioni, al presente documento e a tutti i Regolamenti richiamati, dandone opportuna informazione agli Studenti.